

# **TI\_GERICHTE 11.1995.61 vom 22. Dezember 1993**

TI Tribunale d'appello, 1993-12-22, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.1995.61\\_d19931222](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1995.61_d19931222)

FR: TI\_GERICHTE 11.1995.61 du 22 décembre 1993

IT: TI\_GERICHTE 11.1995.61 del 22 dicembre 1993

## **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Le richieste di giudizio dell'appellante sono irricevibili nella misura in cui tendono all'accoglimento della domanda di modifica di provvedimento cautelare, che il Pretore ha respinto insieme al giudizio di merito. Le misure provvisorie dell'art. 145 cpv. 2 CC sono emesse con procedura sommaria (art. 376 cpv. 2 lett. d CPC) e il Pretore statuisce pertanto con decreto (art. 290 lett. b seconda frase CPC) appellabile nel termine di 10 giorni (art. 308 cpv. 1 CPC), non sospesi dalle ferie giudiziarie. Certo v'è da domandarsi se tale modo di procedere sia opportuno. Ancorché risponda a esigenze pratiche, esso lede infatti la sicurezza giuridica relativamente ai termini di impugnazione, che nel processo ordinario sono lunghi il doppio rispetto a quelli di una procedura meramente sommaria (art. 308 cpv. 1 CPC). Ciò non toglie che nel caso in esame i dispositivi n. I e II del giudizio impugnato mantengono natura cautelare. Del resto non sarebbe sostenibile che le parti ottenessero termini di ricorso più lunghi in sede provvisoria per il solo fatto che il Pretore emani un giudizio unico, comprensivo anche del merito (I CCA sentenza del 10 marzo 1994 in re B./B.). Né la natura provvisoria dei dispositivi poteva sfuggire alla convenuta, debitamente patrocinata. Ne segue che, nella misura in cui riguarda i dispositivi n. I e II della sentenza pretorile, l'appello presentato il 12 gennaio 1994 risulta tardivo e in questa misura sfugge a un esame di merito.

### **E. 2**

Presupposto per il riconoscimento tanto di un'indennità ai sensi dell'art. 151 cpv. 1 CC quanto di una pensione d'indigenza ai sensi dell'art. 152 CC è l'innocenza del coniuge richiedente. Mentre al pagamento giusta l'art. 151 cpv. 1 CC può essere tenuto solo il coniuge colpevole, la cui colpa cioè, non necessariamente esclusiva o preponderante, è causale per la rottura del vincolo coniugale ( Spühler/Frei-Maurer , Berner Kommentar, Ergänzungsband, n. 15 ad art. 151; Rep 1979, 52; 1982 357), al pagamento della pensione d'indigenza può essere tenuto anche il coniuge non colpevole (vedi in tal senso Rep \_\_\_\_\_ 284-286). Il Pretore, dopo aver ricondotto a fattori oggettivi il dissidio coniugale, ha riconosciuto alla convenuta una rendita d'indigenza di fr. 650.– mensili ai sensi dell'art. 152 CC, corrispondente all'importo offerto dall'attore. L'appellante contesta tali conclusioni, sostenendo che la colpa esclusiva dell'attore nella disunione va ravvisata nella sua decisione di lasciare l'abitazione coniugale agli inizi del 1986, nell'aver costui trascurato moglie e figli durante l'unione coniugale e nell'aver intrattenuto relazioni extraconiugali. Essa chiede pertanto che le venga riconosciuta un'indennità di fr. 1'000.– sulla base dell'art. 151 cpv.1 CC.

### **E. 3**

Il Pretore ha ravvisato la causa del dissidio coniugale in “fattori oggettivi che irrimediabilmente hanno minato il rapporto”. A suo avviso sono “probabilmente state la differente impostazione esistenziale, i differenti interessi, le evidenti divergenze caratteriali ad avere disunito i coniugi” (sentenza pag. 10). Tali considerazioni vanno approfondite, giacché dall’istruttoria emergono anche altri - e non secondari - elementi di giudizio. Se da un lato risulta infatti che il marito si è dimostrato un uomo zelante, sensibile e volenteroso sul lavoro (deposizione \_\_\_\_\_) e che egli medesimo soffriva del degrado coniugale venutosi a creare (loc. cit.), dall’altro le testimonianze agli atti consentono di individuare nel comportamento dello stesso marito anche fattori di disunione per nulla trascurabili. A prescindere dall’adulterio, che non può presumersi aver minato l’unione perché addietro nel tempo (risale a prima degli anni ottanta), dal fascicolo processuale si evince che il marito era soprattutto assente da casa per i suoi hobby (modellismo, pittura, calcio) e rientrava per lo più a mezzanotte (deposizione della figlia \_\_\_\_\_, deposizione \_\_\_\_\_, deposizione \_\_\_\_\_), mentre la moglie lo implorava in ginocchio di rimanere un po’ più in famiglia (interrogatorio formale, risposta 1). Risulta altresì che il marito giocava a soldi con lo stipendio (interrogatorio formale, risposta n. 6; deposizione \_\_\_\_\_) allorché la moglie si doleva per mancanza di denaro (loc. cit.). Consta dipoi ch’egli si estraneava dalla famiglia al punto da mangiare da solo davanti al televisore (deposizione della figlia \_\_\_\_\_), salvo poi lamentare il mancato rispetto da parte dei figli, se non inveire contro la moglie quando egli doveva pagare le imposte (interrogatorio formale, risposta n. 10). Infine il repentino abbandono del domicilio coniugale all’inizio del 1986 non giova sicuramente alla sua posizione (Rep \_\_\_\_\_ 241). Certo, la moglie aveva un carattere chiuso (deposizione \_\_\_\_\_) e verso l’esterno i rapporti tra i coniugi apparivano molto formali (“asciutti”). Inoltre la moglie era spesso nervosa (deposizione \_\_\_\_\_) e piangeva (deposizione \_\_\_\_\_). Ma dalle tavole processuali non è dato di capire perché piangesse se non il reiterato disimpegno del marito verso la famiglia, tant’è che nemmeno il marito pretende di intravedere in tali atteggiamenti della moglie una colpa. È vero che il marito rimaneva assente da casa anche per legittime esigenze professionali (era infermiere d’ospedale), tuttavia ciò avrebbe dovuto indurlo - se mai - a evitare di trascorrere la maggior parte del tempo libero al bar, a giocare a soldi o in occupazione di diporto. È possibile che fattori oggettivi abbiano contribuito in un modo o nell’altro all’acuirsi del dissidio coniugale (si pensi alle incomprensioni accennate dal teste \_\_\_\_\_ o all’incompatibilità sessuale asserita dal marito: verbale tentativo di conciliazione e petizione pag. 2; testimonianza \_\_\_\_\_). Gli atti non consentono però di accertare simili ipotesi né, tanto meno, di valutare la portata degli eventi fattori oggettivi di dissidi con un minimo di attendibilità. Essi non possono quindi ritenersi più importanti delle colpe - invero non specialmente gravi, ma assodate - del marito. Se ne conclude che nella fattispecie l’argomentazione dell’appellante, che rivendica un’indennità giusta l’art. 151 cpv. 1 CC e non solo una rendita d’indigenza (art. 152 CC), è provvista di buon diritto. Ciò comporta la riforma del giudizio impugnato sul fondamento giuridico del contributo alimentare.

### **E. 4**

Il Tribunale federale ha riassunto i principi su cui si fonda l’odierna giurisprudenza relativa all’art. 151 cpv. 1 CC in DTF 115 II 6. Ha ricordato che prestazioni illimitate nel tempo non sono più la regola e che bisogna verificare in ogni singola fattispecie se il coniuge

richiedente subisce un danno finanziario in seguito al divorzio. Esso ha precisato che di massima, nel caso in cui il matrimonio sia durato a lungo, si può pretendere da una moglie casalinga un reinserimento professionale soltanto ove questa abbia meno di 45 anni, non debba occuparsi di figli inferiori a 16 anni e non sussistano impedimenti all'esercizio dell'attività lavorativa (per esempio a causa dello stato di salute). Nel caso in esame la convenuta aveva, al momento del divorzio 47 anni e il matrimonio - celebrato il \_\_\_\_\_ settembre 1969 - durava da 24 anni, ancorché i coniugi fossero separati da 7 anni, mentre i figli erano già maggiorenni. Dall'istruttoria è emerso che a partire dal 1985, già durante l'unione coniugale, essa lavorava presso l'istituto \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ (doc. 2 e 3), mentre dal 1987 lavora presso la \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, dapprima a tempo parziale, successivamente, dal 1989, a tempo pieno (cfr. richiami). L'appellante asserisce che il suo stato di salute è precario. Dagli atti risulta che essa soffre di una sindrome del tunnel carpale bilaterale, ossia di una sofferenza al nervo mediano che provoca dolori all'altezza del polso e disturbi a livello di tatto e di forza (testi dott. \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_). Allo stato attuale i due medici non hanno riscontrato un'incapacità lavorativa, anche se l'appellante si è ancora lamentata per disturbi dello stesso tipo. Il dott. \_\_\_\_\_ ha comunque escluso che la causa sia d'ascrivere alla sindrome del tunnel carpale bilaterale. In queste condizioni, pur non essendo esclusa una ricaduta, non vi è nessuna attestazione che accerti una completa, o anche solo parziale, inabilità lavorativa. La tesi dell'appellante non merita dunque altra disamina.

## **E. 5**

L'appellante chiede l'assegnazione di una rendita di fr. 1'000.-, ritenuto che essa gode di limitate garanzie sociali e non maturerà praticamente la pensione (appello pag. 10). Per quanto riguarda l'ammontare del contributo che spetta al coniuge innocente giusta l'art. 151 cpv. 1 CC, esso dipende in primo luogo dall'entità del pregiudizio economico. L'appellante dovrebbe essere posta finanziariamente sullo stesso piano di quello che avrebbe se il matrimonio non fosse sciolto. Tra i diritti patrimoniali pregiudicati si annovera specialmente quello dedotto dall'art. 163 CC di contribuire secondo le proprie forze agli oneri familiari (Näf-Hofmann, Das neue Ehe-und Erbrecht, 1989, n. 207). L'obbligo di prestare questo tipo di rendita e la misura della stessa dipendono dal guadagno e della sostanza di entrambi i coniugi, dalla durata del matrimonio, dalla gravità della colpa del coniuge debitore, dall'età, dallo stato di salute e dalla formazione professionale dell'avente diritto (DTF 115 II 10 consid. 4; Spühler/Frei-Maurer, op. cit. n. 32 segg. ad art. 151). Nelle unioni di lunga durata bisogna esaminare se la moglie potrà crearsi una situazione economica tale da compensare il danno subito dal divorzio (DTF 115 II 6 consid. 3b). Il giudizio sulle pensioni alimentari, conseguenze accessorie del divorzio, ed in genere i rapporti patrimoniali fra i coniugi, sono soggetti alla massima dispositiva e al principio attitatorio (Rep 1987 195; Spühler/Frei-Maurer, op. cit. n. 84 ad art. 151). Incombe pertanto alle parti allegare e provare i fatti su cui si fondano le proprie pretese. Il Pretore ha accertato che la moglie percepisce mensilmente fr. 3'361.- e ha stabilito il suo fabbisogno mensile in fr. 2'433.- (sentenza pag. 13). L'appellante ha fatto valere invero un fabbisogno mensile di fr. 2'822.30 (appello pag. 6), ma in assenza di una qualsiasi indicazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC), la censura è irricevibile (art. 309 cpv. 5 CPC). Se anche si aggiungesse a tale importo il supplemento del 20% suggerito dalla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 114 II 304; 118 II 100) essa disporrebbe comunque di un'eccedenza di almeno fr. 441.-. Si aggiunga che il Pretore le ha riconosciuto una rendita di fr. 650.- e che tale contributo, come si vedrà in seguito, va confermato da questa Camera, ragione per la quale

essa dispone di un'eccedenza mensile di fr. 1'091.–, con la quale è senz'altro in grado di far fronte al fabbisogno personale. Ne discende che l'appellante è indipendente dal punto di vista economico e pertanto, pur tenendo conto della colpa del marito, non si giustifica di accordarle una rendita superiore a fr. 650.– così come offerta dal marito stesso. D'altronde essa non ha provato, e neppure l'ha sostenuto, che la sua situazione economica sarebbe peggiore se non si fosse sposata (Rep \_\_\_\_\_ 244). Si aggiunga infine che, quand'anche il matrimonio fosse continuato, l'attuale reddito del marito (fr. 4'851.–, sentenza pag. 13) non le avrebbe consentito di ridurre o di interrompere la sua attività professionale. L'appellante ha addotto di non avere, a differenza del marito, aspettative previdenziali, avendo iniziato solo da qualche tempo un'attività lucrativa, ma non ha fornito dati precisi. È però del tutto verosimile che la prolungata assenza dal mondo del lavoro, lasciato dopo il matrimonio, causi all'interessata consistenti perdite soprattutto nel settore della previdenza professionale, ma solo dopo l'età del pensionamento (DTF 116 II 102-103, consid. 5f). L'indennizzo tuttavia può essere fissato solo ove esistano dati precisi sul pregiudizio pecuniario, che nel diritto ticinese incombe alla richiedente allegare e dimostrare (il diritto federale non prescrive l'applicazione del principio inquisitorio nel quadro dell'art. 151 CC: Spühler/Frei-Maurer, op. cit. n. 84 ad art. 151). In circostanze del genere, mancando cifre sicure, non è possibile determinare con un minimo di affidabilità il pregiudizio asserito dall'attrice, e non vi è motivo per ritenere insufficiente il contributo offerto dal marito. Ne discende che pur dovendo fondare la rendita a suo favore sull'art. 151 cpv. 1 CC, non si giustifica di modificare l'ammontare della rendita riconosciuta dal primo giudice.

#### **E. 6**

L'appellante chiede che il contributo riconosciutole sia ancorato all'indice nazionale dei prezzi al consumo. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale una pensione alimentare va per principio indicizzata se ci si può attendere che il reddito del debitore sia adattato al costo della vita (DTF 115 II 309). Nel caso in esame risulta che lo stipendio di \_\_\_\_\_ è annualmente adattato all'indice del costo della vita (doc. 19). Benché nell'attuale situazione economica l'adattamento della retribuzione al rincaro non è più garantita nemmeno ai funzionari dello Stato, nella fattispecie si giustifica di ancorare il contributo all'indice nazionale dei prezzi al consumo. All'obbligato è data nondimeno la facoltà di documentare - dandosi il caso davanti al giudice del rigetto dell'opposizione - la circostanza che il suo stipendio non ha fruito o ha fruito solo parzialmente dell'indennità di rincaro. In tali condizioni la rendita sarà adattata nella stessa misura. II. Sull'appello di \_\_\_\_\_

#### **E. 7**

Il marito contesta di aver offerto alla moglie un contributo alimentare di fr. 650.– (sentenza pag. 13). Egli sostiene che la mutazione dell'azione di separazione in quella di divorzio, avvenuta all'udienza preliminare del 17 marzo 1992, ha integralmente sostituito la richiesta di giudizio proposta con l'allegato di petizione, ragion per cui il contributo offerto valeva unicamente in caso di separazione. In sostanza egli si oppone al versamento di una rendita a favore della moglie non essendo dati i presupposti e chiede, sulla base dell'art. 75 CPC, che la sua azione sia modificata nel senso di esonerarlo da qualsiasi versamento a favore della moglie. In materia di prestazioni al coniuge le conseguenze di una separazione si discostano da quelle di un divorzio. Nella prima eventualità sussiste, per principio, il dovere di mutuo sostentamento previsto dall'art. 163 cpv. 1 CC ( Deschenaux/Steinauer , Le nouveau droit

matrimonial, Berna 1987, pag. 60 in alto). Nella seconda, le prestazioni sono disciplinate dagli art. 151 e 152 CC: il coniuge non colpevole, in pratica, può essere tenuto al versamento di una pensione alimentare all'altro coniuge solo ove quest'ultimo venga a trovarsi "in grave ristrettezza". Il coniuge non colpevole impegnatosi in una convenzione sulle conseguenze accessorie della separazione a corrispondere un contributo alimentare all'altro coniuge può chiedere al giudice, nel caso in cui l'azione di separazione sia tramutata in azione di divorzio, di non approvare tale contributo (I CCA 10 marzo 1994 in re B./B.). Il quesito se e a quali condizioni una parte è ammessa a chiedere che una domanda di separazione personale sia trasformata in una domanda di divorzio, dipende dal diritto cantonale ( DTF 79 II 4). Nel caso concreto, all'udienza preliminare del 17 marzo 1992 il marito, d'accordo il giudice e la controparte, ha chiesto di mutare l'azione di separazione in azione di divorzio. Per contro nulla è stato precisato in merito alle conseguenze accessorie del divorzio (contributo alimentare e scioglimento del regime matrimoniale). Nell'allegato conclusivo del 28 settembre 1993 l'attore ha invero contestato la pretesa della moglie di un'indennità di fr. 1'000.- e ha chiesto la reiezione della domanda riconvenzionale, ma nelle sue richieste di giudizio egli ha espressamente postulato l'integrale accoglimento della sua petizione. In queste circostanze il Pretore non poteva che ritenere ancora valida l'offerta di contributo alimentare di fr. 650.- e accordare tale contributo alla moglie. Il fatto che l'istruttoria avrebbe permesso di appurare l'infondatezza delle pretese della moglie nulla toglie alla validità dell'offerta del marito. Si aggiunga che la domanda è determinata dalla conclusione formulata e solamente qualora essa non è sufficiente da sola per l'individuazione della domanda, si può far capo al suo fondamento ( Cocchi/Trezzini , Codice di procedura civile annotato, n. 10 ad art. 165). Ciò che non si verifica nella fattispecie.

#### **E. 8**

Infine la domanda tendente all'esonero da qualsiasi contributo a favore della moglie presentata in questa sede non può essere accolta. È vero che l'art. 321 CPC permette di ritenere immutata un'azione quando la parte restringe le sue domande principali o accessorie (art. 75 lett. b CPC), ma nella fattispecie tale disposto non trova applicazione. Come visto in precedenza, l'attore con il memoriale conclusivo del 28 settembre 1993 si è limitato a chiedere l'integrale accoglimento della sua petizione 12 maggio 1986. La mancata revoca dell'offerta di versamento di un contributo alimentare di fr. 650.- configura un atto assimilabile ad acquiescenza parziale, potendosi ritenere che l'attore ha esplicitamente riconosciuto la pretesa della moglie almeno sino a concorrenza di fr. 650.-. Ciò esclude la possibilità di ricorrere contro tale atto (art. 352 cpv. 3 CPC). Si aggiunga che ad ogni modo la riserva dell'art. 75 CPC, contenuta nell'art. 321 lett. a CPC si riferisce esclusivamente alla possibilità di chiedere l'oggetto surrogato o la rifusione dei danni in caso di modifica dell'oggetto litigioso, dovendosi escludere, dalla genesi di questo disposto, che il legislatore abbia voluto permettere l'applicazione dell'art. 75 lett. b CPC ( Anastasi , Il sistema dei mezzi d'impugnazione del codice di procedura civile ticinese. Zurigo 1981, pag. 85). Ne discende che l'appello dev'essere respinto.

#### **E. 9**

Gli oneri processuali seguono le vicendevoli soccombenze (art. 148 cpv. 1 CPC). \_\_\_\_\_, pur vincendo sul principio della rendita, risulta soccombente sull'ammontare della stessa, di modo che si giustifica di porre a suo carico i 3/4 degli oneri processuali del suo appello con l'obbligo di rifondere alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili

ridotte d'appello. Essa ha inoltre chiesto di essere posta a beneficio dell'assistenza giudiziaria producendo il relativo certificato municipale. Ritenuta la sua situazione finanziaria (sopra, consid. 5) e considerato che con l'odierno pronunciato essa si vede confermare il pagamento di una rendita di fr. 650.-, la sua indigenza non può essere ammessa, ragion per cui l'istanza dev'essere respinta. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria pronuncia 1. Nella misura in cui è ricevibile l'appello di \_\_\_\_\_ è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così modificata: "IV. \_\_\_\_\_ i, a titolo di rendita giusta l'art. 151 cpv. 1 CC, è tenuto a versare a \_\_\_\_\_ l'importo mensile di fr. 650.-, in via anticipata, entro il quinto giorno di ogni mese". §§ Il contributo sarà adeguato ogni anno all'evoluzione dell'indice menzionato dei prezzi al consumo, nel senso dei considerandi, la prima volta il 1° gennaio 1995. Per il resto la sentenza rimane invariata. 2. L'istanza di ammissione all'assistenza giudiziaria presentata da \_\_\_\_\_ è respinta. 3. Gli oneri processuali dell'appello di \_\_\_\_\_, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 450.- b) spese fr. 50.- fr. 500.- sono a carico dell'appellante in ragione di 3/4 e dell'appellato in ragione di 1/4. \_\_\_\_\_ rifonderà alla controparte fr. 700.- per ripetibili ridotte d'appello. 4. L'appello di \_\_\_\_\_ è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 5. Gli oneri processuali dell'appello di \_\_\_\_\_, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 450.- b) spese fr. 50.- fr. 500.- sono a carico di \_\_\_\_\_, che rifonderà alla controparte fr. 900.- per ripetibili d'appello. 6. Intimazione a: - avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ - avv. \_\_\_\_\_ i, \_\_\_\_\_ Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.